

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

MAGNA CARTA NORD OVEST

Articolo 1: Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione "Magna Carta Nord Ovest" (d'ora innanzi definita semplicemente "Associazione").

L'Associazione non ha finalità di lucro e svolge attività di carattere culturale, politico, sociale e formativo.

La sede dell'Associazione è stabilita in Torino, Via Luigi Leonardo Colli N. 1.

Le attività dell'Associazione, comprese le adunanze degli organi associativi, potranno essere organizzate anche in luoghi fisici diversi dalla sede legale o attraverso modalità di relazione di tipo informatico (es. videoconferenze, forum informatici, e-learning, ecc).

Articolo 2: Patto federativo

L'Associazione è federata con la FONDAZIONE MAGNA CARTA, avente sede in Roma con la quale è stato stipulato un patto federativo.

Il Patto federativo potrà essere risolto in qualsiasi momento, anche ad iniziativa unilaterale di una delle parti, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con lettera raccomandata o Pec.

Articolo 3: Scopi e finalità

L'Associazione ha carattere apartitico, aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone di diffondere e promuovere la cultura, la tradizione, i principi di matrice cristiana, europea ed occidentale ed i principi del diritto naturale e della libertà economica; più in particolare si propone di promuovere e di diffondere valori della tradizione nazionale, valori quali dignità, dovere e rettitudine morale, con particolare riguardo ai principi della sussidiarietà e dell'economia sociale di mercato, con speciale attenzione alla difesa della vita in tutti i suoi momenti e le sue condizioni e alla sua dimensione spirituale.

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare seminari, incontri, convegni, gruppi di lavoro, per dibattere i temi e definire le posizioni in relazione alle aree di interesse dell'Associazione medesima;

- promuovere, effettuare e pubblicare studi, ricerche, progetti su argomenti politici, economici, sociali ed etici coerenti con i suoi valori di riferimento;
- promuovere ogni altra iniziativa utile a rendere conosciuti, apprezzati e praticati i valori in cui l'Associazione si riconosce;
- organizzare corsi di orientamento e di formazione politica, culturale e professionale.

L'Associazione può affidare a terzi, particolarmente qualificati, singoli piani di ricerca su argomenti afferenti alle proprie finalità istituzionali, onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi Istituzionali.

L'Associazione potrà nei limiti e secondo le norme delle disposizioni legislative vigenti nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate - richiedere contributi erogati da Unione Europea, Stato, Regioni, Enti locali ed altri Enti che si occupano di cultura, della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e della loro promozione, di economia e di politica.

L'Associazione può affiliarsi, aderire e/o partecipare a Enti o Istituzioni, pubbliche e private, Fondazioni, ad altre Associazioni che abbiano finalità ritenute dal Consiglio Direttivo coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e potrà a sua volta affiliare Associazioni già costituite o che si vorranno costituire per creare un network sul territorio nazionale con regolamento che sarà emanato dal Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'Associazione potrà ricevere contributi e/o finanziamenti e/o sponsorizzazioni da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche.

L'Associazione potrà altresì collaborare anche con movimenti e Partiti politici che operino in difesa dei valori e dei principi sopra citati e potrà dichiaratamente sostenere specifiche idee e progetti elettorali e consultivi.

L'Associazione potrà svolgere altre attività che siano connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto, anche indiretto, il perseguimento di tali finalità.

Articolo 4: Durata

L' Associazione Magna Carta Nord Ovest ha durata illimitata.

Articolo 5: Associati

L'Associazione è composta dagli associati, che hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto e dalle norme vigenti.

Il numero degli Associati è illimitato.

Gli Associati si distinguono in:

- a) Associati Ordinari;
- b) Associati Sostenitori;
- c) Associati Onorari.

Possono essere ammessi come Associati tutte le persone - fisiche o giuridiche - che condividano le finalità dell'Associazione, accettandone Statuto ed eventuali Regolamenti.

Gli Associati ordinari devono versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

Sono Associati sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Tutti gli Associati ordinari e sostenitori che hanno compiuto la maggiore età hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche associative.

Sono Associati Onorari coloro che vengono nominati tali dal Consiglio direttivo motu proprio o su proposta dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione o nei settori di interesse dell'Associazione. Non hanno diritto di voto in Assemblea.

Articolo 6: Ammissione all'Associazione.

L'ammissione all'Associazione quale associato effettivo è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda in forma scritta;
- b) pagamento delle quote sociali;
- c) accettazione senza riserve del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti.

L'ammissione dell'associato è contestuale agli adempimenti di cui ai precedenti punti a), b) e c); il Consiglio direttivo ratifica successivamente l'ammissione degli associati e può escludere l'ammissione con delibera motivata.

A seguito della ratifica da parte del Consiglio direttivo, l'associato è iscritto nel Registro degli associati, con i relativi recapiti.

E' tassativamente esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Le quote di partecipazione all'Associazione ed i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili in alcun caso.

Articolo 7: Cessazione di appartenenza all'Associazione

La qualifica di associato si perde, salvo diversa delibera del Consiglio direttivo:

- a) per la perdita dei requisiti di cui all'Articolo 5;
- b) per morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo di tempo superiore all'anno;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio direttivo nei seguenti casi:
 - gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli;
 - attività contrarie agli interessi dell'Associazione o che le rechino danni gravi, anche di carattere morale o di immagine;

Le deliberazioni prese dal Consiglio direttivo sulle materie sopra elencate devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera.

Gli associati effettivi possono recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso avrà efficacia immediata.

Gli associati receduti, esclusi o radiati non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato né ad alcun altro tipo di restituzione.

Articolo 8: Organi Sociali

Gli Organi sociali sono:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Revisore dei conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 9: Assemblea

L'Assemblea degli associati è sovrana.

L'Assemblea generale ordinaria degli associati si riunisce, convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro e non oltre il giorno 30 Giugno.

La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio direttivo o del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

L'Assemblea deve essere convocata tramite avviso da inviarsi e-mail, fax o lettera almeno 8 giorni prima della data fissata. E' onere di ciascun Associato comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri recapiti.

L'avviso deve contenere: sede, data, ora ed elenco delle materie da trattare sia della prima sia della seconda convocazione dell'Assemblea; la seconda convocazione dovrà essere fissata ad almeno quattro ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per acclamazione. Se richiesto dalla maggioranza dei presenti, aventi diritto di voto, la votazione si dovrà svolgere a scrutinio segreto.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali che qualunque associato potrà liberamente consultare.

Articolo 10: Partecipazione all'Assemblea - Deleghe

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea - sia ordinaria sia straordinaria - con diritto di voto, tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

I Soci Enti e/o Persone giuridiche devono essere rappresentate dal loro legale rappresentante o da una persona da esso delegata.

Ogni associato ha diritto ad un singolo voto.

La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente individuale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 11: Costituzione dell'Assemblea

L'assemblea sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 12: Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) Approvare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività dell'anno trascorso;
- b) Determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio direttivo ed il Presidente;
- c) Nominare il Revisore dei conti;
- d) Approvare il Bilancio e/o il Rendiconto consuntivo;
- e) Dare le direttive per la realizzazione delle finalità associative;
- f) Approvare tutti i Regolamenti relativi al funzionamento dell'Associazione;
- g) Decidere su tutte le questioni che il Consiglio direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) Deliberare le modifiche statutarie;
- b) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Le proposte degli Associati devono essere comunicate al Consiglio direttivo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 13: Approvazioni delle delibere assembleari

Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

Le delibere dell'Assemblea in seduta straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole di due terzi dei voti espressi.

Articolo 14: Eleggibilità - Incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti tutti gli associati - o i legali rappresentanti di essi - che abbiano compiuto la maggiore età.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di tre anni.

Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

Articolo 15: Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di consiglieri da 3 a 9, eletti tra gli associati.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, da inviarsi a mezzo e-mail o fax, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza nei quali la convocazione può con un anticipo di 24 ore.

Il Consiglio può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Ove venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Direttivo, potrà procedersi alla cooptazione da parte del Consiglio in carica. I nuovi membri rimarranno in carica fino allo scadere dello stesso triennio.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Articolo 16: Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) predisporre il Bilancio e/o Rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare delle quote associative annuali;
- c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- d) esegue le delibere dell'Assemblea;
- e) formula e realizza i programmi e le iniziative dell'Associazione;

- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione degli associati;
- h) decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere agli associati.

Articolo 17: Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con i poteri di firma per gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Egli coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Articolo 18: Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 19: Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio, si incarica - direttamente o indirettamente - della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, degli adempimenti di carattere amministrativo e fiscale ed adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 20: Il Revisore di conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea degli Associati tra persone iscritte al Registro dei Revisori legali. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Vigilia sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi dell'Associazione.

Il Revisore predispose e trasmette all'Assemblea la Relazione annuale sulla gestione

amministrativa e contabile dell'Associazione.

Il Revisori dei conti è invitato alle riunioni del Consiglio direttivo e può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Articolo 21: Fondo comune - Entrate

Il fondo comune è costituito:

- a) dai contributi degli associati;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Associazione;
- c) dagli eventuali residui attivi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi, dalle elargizioni, donazioni e lasciti degli associati, di terzi, di enti pubblici o privati;
- b) dai contributi derivanti da convegni, seminari, mostre, saloni, ecc.;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Ai sensi del successivo Articolo 24 in nessun caso può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al Fondo comune o a titolo di quote associative.

Articolo 22: Contributi degli associati

Ogni associato deve versare la quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio direttivo, alle scadenze e con le modalità da esso indicate.

Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedono nei 60 giorni successivi alla comunicazione al pagamento della quota scaduta, sono sospesi da ogni diritto sociale da parte del Consiglio direttivo.

Articolo 23: Esercizio finanziario - Approvazione del Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Entro sei mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea degli associati per sottoporre all'approvazione il Bilancio e/o il Rendiconto consuntivo.

Articolo 24: Reinvestimento degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità dei cui all'Articolo 3 del presente Statuto.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Art. 25: Trasparenza - Libri sociali obbligatori

L'Associazione pubblica annualmente, sul proprio sito internet:

- La composizione dei propri Organi direttivi e di controllo;
- Il Bilancio di esercizio e/o il Rendiconto approvato dall'Assemblea;
- Eventuali contributi ricevuti da soggetti pubblici.

L'Associazione tiene:

- Il libro degli associati;
- Il libro dei verbali delle Assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti in forma pubblica;
- Il libro delle adunanze e del Consiglio direttivo;
- Il libro dei Verbali del Revisore di conti.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sopra riportati.

Articolo 26: Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio direttivo nei confronti degli associati sono:

- ammonizione;
- radiazione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 27: Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è formato da 3 membri eletti dall'Assemblea degli Associati, anche tra non soci e resta in carica tre esercizi.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione e dura in carica fino alla prima Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri definisce inappellabilmente secondo equità, in qualità di arbitro irrituale e senza formalità di procedura, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione e che non siano riservate alla

competenza dell'Autorità giudiziaria, ed esprime parere su tutte le materie che il Consiglio direttivo intenda sottoporgli.

Decide inoltre sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati.

Articolo 28: Scioglimento

L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell'Associazione, demanda sin d'ora al Consiglio direttivo che sarà in carica, la liquidazione dell'Associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Articolo 29: Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione

In nessun caso può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato a titolo di versamento al Fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

In ipotesi di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 30: Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile vigenti in materia.

Torino, 18 Giugno 2018.

Il Presidente

Stefano Rigon